

Allegato 3)

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Progetto di legge regionale

Proposta di “Nuova disciplina in materia di cooperazione internazionale, promozione della cultura della pace e dei diritti umani”. Abrogazione della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12.

1. Inquadramento e finalità dell'intervento

La proposta di legge procede alla revisione e al riordino della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12, aggiornando la disciplina regionale in materia di cooperazione internazionale e promozione della pace e dei diritti umani e ricomponendola in un quadro organico e unitario.

La proposta conferma il ruolo della Regione nell'ambito delle proprie competenze e aggiorna strumenti, linguaggio e modalità di programmazione, coordinamento, partecipazione, intervento, monitoraggio e valutazione. La disciplina distingue gli interventi di cooperazione internazionale da quelli relativi alla promozione della cultura della pace e dei diritti umani, mantenendo una parte comune dedicata alle finalità, alla programmazione e agli strumenti di sistema.

2. Illustrazione delle disposizioni e relativi effetti finanziari

Articolo 1 – Finalità

La disposizione definisce le finalità e i principi della legge, riconoscendo la cooperazione internazionale, la promozione della pace, dei diritti umani e l'educazione alla cittadinanza globale quali ambiti dell'azione regionale. Individua inoltre il ruolo della Regione nella promozione e realizzazione delle relative iniziative, nel rispetto delle competenze regionali.

Articolo 2 – Programmazione degli interventi

La disposizione disciplina il documento di indirizzo programmatico, di norma triennale, quale strumento per la definizione degli obiettivi strategici del mandato, delle priorità e dei criteri di intervento in materia di cooperazione internazionale, pace e diritti umani. Prevede inoltre forme di consultazione e partecipazione dei soggetti interessati, la Consulta regionale sulla cooperazione internazionale e il raccordo con il Tavolo regionale per la pace e i diritti umani.

Articolo 3 – Obiettivi della cooperazione internazionale

La disposizione individua gli obiettivi della cooperazione internazionale, valorizzando il contributo degli enti territoriali, degli enti e organismi pubblici, degli Enti del Terzo settore e degli altri soggetti del Sistema della Cooperazione Italiana. Sono individuati, tra gli altri, gli ambiti relativi ai diritti umani, ai bisogni essenziali, alla sicurezza alimentare, allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla parità di genere e alla tutela dei diritti delle donne e dei minori, nonché alla risposta alle crisi, all'aiuto umanitario, alla ricostruzione, alla resilienza, alla stabilizzazione e alla protezione civile.

Articolo 4 – Soggetti della cooperazione internazionale

La disposizione individua i soggetti che possono partecipare alle iniziative di cooperazione internazionale e stabilisce i requisiti di accesso alle azioni regionali. Nell'ambito delle categorie individuate dalla legge, i singoli bandi e avvisi definiscono, in relazione alle specifiche finalità e caratteristiche delle misure, i soggetti ammissibili e i relativi requisiti di accesso.

Articolo 5 – Ambiti di intervento

La disposizione individua gli ambiti nei quali la Regione può promuovere, sostenere, coordinare o realizzare interventi di cooperazione internazionale, anche attraverso contributi, co-finanziamenti, partenariati territoriali e forme di co-programmazione e co-progettazione. Prevede inoltre la possibilità

di realizzare iniziative proprie e di collaborare con enti pubblici, Enti del Terzo settore e altri soggetti del sistema della cooperazione.

Articolo 6 – Iniziative di cooperazione internazionale

La disposizione disciplina le principali modalità operative attraverso cui la Regione può realizzare e sostenere le iniziative di cooperazione internazionale, comprese la concessione di contributi e co-finanziamenti, l'assistenza tecnica, il trasferimento di conoscenze e competenze, la cooperazione tematica e le forme di collaborazione con soggetti nazionali, europei e internazionali. Prevede inoltre specifiche forme di collaborazione e presenza operativa nei Paesi destinatari, senza istituzione di strutture permanenti.

Articolo 7 – Interventi di emergenza e di assistenza umanitaria

La disposizione disciplina gli interventi regionali in situazioni di emergenza e di assistenza umanitaria derivanti, in particolare, da calamità naturali, conflitti armati, epidemie, grave malnutrizione e carenze igienico-sanitarie. Prevede la possibilità di realizzare o sostenere interventi anche in deroga alla programmazione ordinaria, nonché specifiche modalità di finanziamento e anticipazione delle spese e, per le situazioni urgenti e non differibili, la facoltà del Presidente di effettuare spese fino a euro 200.000.

Articolo 8 – Iniziative di formazione e assistenza tecnica

La disposizione prevede iniziative di formazione, aggiornamento e rafforzamento delle capacità rivolte agli operatori, ai volontari, ai cooperanti e ai soggetti della cooperazione, nonché attività di assistenza tecnica, accompagnamento e informazione finalizzate anche all'accesso a finanziamenti nazionali, europei e internazionali e allo sviluppo di partenariati territoriali e transnazionali.

Articolo 9 – Coordinamento fra i soggetti della cooperazione internazionale

La disposizione disciplina forme stabili di concertazione e coordinamento tra i soggetti della cooperazione, anche attraverso Tavoli Paese e tematici, finalizzati alla programmazione, al confronto sulle priorità, al monitoraggio e alla valorizzazione delle risorse e delle opportunità di finanziamento. Stabilisce inoltre che ai componenti dei Tavoli non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.

Articolo 10 – Giornata regionale della cooperazione internazionale

La disposizione istituisce la Giornata regionale della cooperazione internazionale, quale occasione annuale di informazione, sensibilizzazione e valorizzazione delle attività realizzate, prevedendo il coinvolgimento degli enti locali, delle università, degli Enti del Terzo settore, delle scuole e degli altri soggetti della cooperazione. Il comma 4 stabilisce espressamente che dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale. La Regione provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 11 – Obiettivi dell'azione regionale in materia di cultura della pace e promozione dei diritti umani

La disposizione definisce gli obiettivi dell'azione regionale in materia di cultura della pace, promozione dei diritti umani, solidarietà e cittadinanza globale, prevedendo iniziative culturali, educative, formative e informative, anche rivolte alle giovani generazioni, nonché la possibilità di sostenere interventi promossi dai soggetti individuati dalla legge.

Articolo 12 – Istituzione del Tavolo regionale per la pace e i diritti umani

La disposizione istituisce il Tavolo regionale per la pace e i diritti umani quale organismo permanente di confronto, proposta e monitoraggio a supporto della programmazione e dell'attuazione delle politiche regionali. Ne disciplina le principali funzioni e prevede che ai componenti non spettino compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.

Articolo 13 – Istituzione della Giornata regionale della pace e dei diritti umani

La disposizione istituisce la Giornata regionale della pace e dei diritti umani, prevedendo la realizzazione di iniziative pubbliche, educative, culturali e di sensibilizzazione e il coinvolgimento di cittadini, scuole, enti locali, Enti del Terzo settore e altri soggetti interessati. Prevede inoltre la possibilità di sostenere ulteriori iniziative culturali.

Articolo 14 – Istituzione del Comitato per la pace e i diritti umani dell'Assemblea legislativa

La disposizione istituisce presso l'Assemblea legislativa il Comitato con funzioni conoscitive e consultive in materia di pace e diritti umani, prevedendone le principali funzioni e rinviando all'Ufficio di Presidenza la disciplina della composizione, costituzione e funzionamento. Ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.

Articolo 15 – Osservatorio regionale e sistema informativo

La disposizione prevede lo svolgimento, da parte delle strutture regionali, delle funzioni di osservatorio e la realizzazione di un sistema informativo per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi agli interventi regionali e territoriali in materia di cooperazione internazionale, pace, diritti umani e cittadinanza globale. Il sistema è finalizzato anche al monitoraggio, alla valutazione, alla trasparenza e alla diffusione delle informazioni e delle buone pratiche. Il comma 4 stabilisce che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 16 – Disposizioni finanziarie

La disposizione prevede la copertura finanziaria della legge individuandone la modalità. In particolare, il comma 1 prevede che

agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 2.031.400,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale del 29 dicembre 2025, n.13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028) a valere sulla legge regionale n. 12 del 2002 nell'ambito della Missione n.19 Relazioni internazionali – Programma Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo.

Il comma 2 dispone che la Giunta regionale sia autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l'attuazione del comma 1.

Il comma 3 prevede per gli esercizi successivi al 2028 che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge concorrono altresì le risorse nazionali, europee e internazionali oggetto di assegnazione alla Regione Emilia-Romagna, nei limiti e secondo le finalità previste dalle relative disposizioni di assegnazione.

Articolo 17 – Clausola valutativa

La disposizione prevede una relazione biennale della Giunta alla competente Commissione assembleare sullo stato di attuazione della legge, sulle iniziative realizzate e sull'utilizzo delle risorse regionali, nazionali ed europee. Gli adempimenti di monitoraggio e informazione sono svolti nell'ambito delle ordinarie attività delle strutture regionali.

Articolo 18 – Abrogazioni e disposizioni transitorie

La disposizione abroga la legge regionale n.12 del 2002 a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, disponendo che ai procedimenti in corso si applichi la disciplina previgente.

Articolo 19 – Entrata in vigore

La disposizione stabilisce che la nuova disciplina entri in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2027.

3. Valutazione complessiva degli effetti finanziari

La legge opera il riordino e l'aggiornamento della disciplina regionale vigente, mediante l'utilizzo in riduzione delle risorse già stanziato nel Bilancio regionale per gli esercizi 2026-2028.

Gli articoli 10 e 15 sono attuati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio Regionale. Gli articoli 9 comma 3, 12 e 14 dispongono che per gli organismi previsti dalla legge è esclusa la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi di missione e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio Regionale.

4. Prospetto degli oneri

ONERI PREVISTI	2026	2027	2028
Nuove o maggiori spese correnti	0,00	2.031.400,00	2.031.400,00
Nuove o maggiori spese di investimento	0,00	—	—
Minori entrate	0,00	—	—
Totale nuovi oneri da coprire	0,00	2.031.400,00	2.031.400,00
MEZZI DI COPERTURA		2027	2028
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	0,00	—	—
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa (a valere sulla legge regionale n.12 del 2002)	0,00	2.031.400,00	2.031.400,00
Totale mezzi di copertura	0,00	2.031.400,00	2.031.400,00